

ATTO N. DD 2234

DEL 10/04/2025

Rep. di struttura DD-UC1 N. 394

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 49 “di Ribordone” dal km. 3+700 al km 4+200; Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. (PROG. 769/2019. piano di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte e fornitura e posa di barriere lungo le strade provinciali)

Premesso che:

- Visto il progetto n° 769/2019. piano di manutenzione straordinaria sulle opere d'arte e fornitura e posa di barriere lungo le strade provinciali) appaltato dalla Città Metropolitana di Torino all'Impresa INVERNIZZI S.r.l. con sede in Via Ugo Foscolo4 – 28066 Galliate (NO)
- lungo la S.P. n° 49 “di Ribordone” dal km. 3+700 al km. 4+200 circa, in territorio del Comune di Sparone la Città Metropolitana di Torino deve realizzare i lavori di fornitura e posa di nuove barriere stradali;
- a tal fine la Ditta appaltatrice INVERNIZZI S.r.l. con sede in Via Ugo Foscolo4 – 28066 Galliate (NO) al fine di consentire il proseguo dei lavori di adeguamento della sezione stradale nel Comune di Sparone, in condizioni di sicurezza, ha richiesto con nota del 08/04/2025 prot. 00060768 la regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere, lungo il tratto della S.P. 49 “di Ribordone” dal km. 3+700 al km. 4+200 circa oggetto di intervento, dal giorno 09/04/2025 al giorno 06/05/2025;
- la Sp 49 di Ribordone risulta essere unico accesso all'abitato di Ribordone e relative frazioni ed è necessario garantire il transito in fasce orarie definite e concordate con il Sindaco di Ribordone all'interno delle quali la viabilità dovrà essere regolata da impianto semaforico o da movieri;
- considerata la necessità di garantire il transito ai mezzi di emergenza, soccorso e forza pubblica in caso di necessità, anche durante le fasce indicate di chiusura completa e richiamata la riunione in sito alla presenza dell'impresa, della Città Metropolitana di Torino e del Sindaco del Comune di Ribordone;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito e la contestuale esecuzione delle lavorazioni, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere a seconda degli orari sotto riportati con istituzione della chiusura o, in alternativa, apertura regolamentata con limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, nel tratto della S.P. n. 49 “di Ribordone” dal km. 3+700 al km. 4+200 circa, in territorio del Comune di Sparone, dal giorno 17/02/2025 al giorno 31/03/2025 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati, secondo le seguenti fasce orarie:

Chiusura : dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica

Apertura dalle ore 11:00 alle ore 11:15 - (viabilità regolata da semaforo o da movieri)

Chiusura dalle 11:15 alle 13:00 Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica;

Apertura : dalle ore 13:00 alle ore 14:00 (viabilità regolata da semaforo o da movieri)

Chiusura delle ore 14:00 alle otre 16:00 Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica

Apertura dalle ore 16:00 alle ore 16:15 (viabilità regolata da semaforo o da movieri)

Chiusura : dalle ore 16:15 alle ore 18:00 – Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica

Apertura : dalle ore 18:00 alle ore 9:00 (viabilità regolata da semaforo)

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il geom. Fabio SPADON

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1 .

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "*Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione*" - cod. **1005OB19** , riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2024 - **Volume IV** [*Appendice alla Sezione Operativa*] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39/2024 del 19/07/2024.

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di

sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 49 "di Ribordone" dal km. 3+700 al km. 4+200 circa, in territorio del Sparone, al fine di garantire la sicurezza del transito e la contestuale esecuzione delle lavorazioni, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l'istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere a seconda degli orari sotto riportati con istituzione della chiusura (salvo mezzi di emergenza e forza pubblica) o, in alternativa, apertura regolamentata con limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri, dal giorno 09/04/2025 al giorno 06/05/2025 di tutti i giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati, secondo le seguenti fasce orarie:

Chiusura : dalle ore 9:00 alle ore 11:00 – Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica

Apertura dalle ore 11:00 alle ore 11:15 - (viabilità regolata da semaforo o da movieri)

Chiusura dalle 11:15 alle 13:00 Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica;

Apertura : dalle ore 13:00 alle ore 14:00 (viabilità regolata da semaforo o da movieri)

Chiusura delle ore 14:00 alle ore 16:00 Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica

Apertura dalle ore 16:00 alle ore 16:15 (viabilità regolata da semaforo o da movieri)

Chiusura : dalle ore 16:15 alle ore 18:00 – Transito consentito unicamente ai mezzi di soccorso, emergenza e forza pubblica

Apertura : dalle ore 18:00 alle ore 9:00 (viabilità regolata da semaforo)

I soggetti individuati per il presente cantiere sono:

- Il committente è la Città Metropolitana di Torino;
- Il Direttore dei Lavori: Ing. Graziano MAGNINO della Città Metropolitana di Torino centralino 011/8612111
- Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Ing. TAMBORRINO Anna della Città Metropolitana di Torino centralino 011/8612111
- Ditta appaltatrice: INVERNIZZI S.r.l. con sede in Via Ugo Foscolo4 – 28066 Galliate (NO)
- Ditta subappaltatrice : Impresa CEVIG Srl - Via Busano, 37 - 10080 Rivara (TO)
- Responsabili di cantiere per l'impresa subappaltatrice : Geom. SEREN 3357375724

In caso di emergenza nelle fasce orarie di chiusura, al fine di provvedere nel minor tempo possibile all'apertura del tratto di strada provinciale interessato dai lavori è necessario contattare tempestivamente i

responsabili dell'impresa subappaltatrice sopra elencati ovvero il Geom. SEREN 3357375724.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e *si devono adottare* i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La ditta appaltatrice dei lavori, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; La riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 10/04/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani